



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 33

Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia

Al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di informazione alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera e), le parole: «e dei centri per la famiglia» sono soppresse;
- b) dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia».

Versione in vigore dal 28 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di lavoro
Estremi	Legge 13 dicembre 2024, n. 203
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-lavoro/art-33-potenziamento-del-ruolo-dei-centri-per-la-famiglia>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it